

Mitt.: CPRT, via Trevano 63, 6900 Lugano

A tutte le aziende del prestito di personale del Canton Ticino  
che sottostanno al CCL per il settore del prestito di personale

Lugano, 29 maggio 2018

**CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 12.**  
**APPLICAZIONE ART. 24/2 CCL PRESTITO PERSONALE**

La CPRT con la presente circolare, desidera attirare l'attenzione in merito all'art. 24/2 CCL prestito di personale (qui di seguito "CCL PP") in relazione alle disposizioni applicabili in materia di supplementi salariali per il lavoro a turni, il lavoro straordinario, il lavoro notturno e quello domenicale.

- 1) In principio, se la missione riguarda un settore in cui non vige un CCL DFO, i supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale sono regolati nel CCL PP, ed in particolare agli art. 12/2 (lavoro straordinario), art. 25 (lavoro notturno), art. 12/3 (lavoro domenicale). Il CCL PP non prevede nessun supplemento salariale per il fatto di svolgere un turno (a meno che il turno non ricada di notte o di domenica).
- 2) L'art. 24/1 CCL prestito personale specifica che i supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniquale volta il supplemento più elevato.
- 3) L'art. 24/2 CCL prevede un'eccezione stabilendo che non si applicano i supplementi previsti dal CCL PP (ossia le disposizioni degli art. 12/2, 25, 12/3) nei casi in cui il lavoratore svolge un lavoro a turni e il lavoro domenicale è istituzionalizzato. La Commissione Nazionale ha avuto

**tempservice**

CCL Personale a prestito  
cpc-ticino@tempservice.ch  
www.tempservice.ch

**temptraining**

Formazione continua  
Stettbachstrasse 10  
8600 Dübendorf  
Tel. 044 388 95 30  
Fax 044 388 95 49

**tempcare**

Fondo sociale  
Römerstrasse 18  
8402 Winterthur  
Tel. 052 266 02 22  
Fax 052 266 02 02

**tempcontrol**

Esecuzione  
CPC Ticino  
Via Trevano 63  
6900 Lugano  
Tel. 091 971 56 12  
Fax 091 971 56 14

**tempdata**

Banca dati  
Casella postale 272  
Weltpoststrasse 20  
3000 Bern 15  
Tel. 031 350 23 66  
Fax 031 350 22 22

modo di specificare che, contrariamente a quello che la norma sembra far credere, queste due condizioni NON sono cumulative. Dunque basta che un dipendente lavori in una ditta acquisitrice in cui si lavori a turni **oppure** il lavoro domenicale sia istituzionalizzato. Per lavoro domenicale istituzionalizzato s'intende il lavoro domenicale regolare ai sensi della legge sul lavoro, ossia quando il dipendente lavora per oltre 6 domeniche e/o giorni festivi in un anno civile (cfr. art. 40/4OLL1). Per lavoro a turni s'intende qualsiasi tipo di lavoro a turni (su 2 o più squadre) e indipendentemente dalla durata del turno.

- 4) Nel caso in cui una delle condizioni di cui sopra è realizzata, per determinare il supplemento salariale si applica, se esiste, il CCL (aziendale e/o associativo) oppure il regolamento interno dell'azienda acquisitrice presso la quale il lavoratore è mandato in missione. In mancanza di un CCL (aziendale e/o associativo) o di un regolamento interno dell'azienda acquisitrice si applicano le norme del CCL PP.
- 5) **Pertanto quando si prestano lavoratori in aziende in cui il lavoro domenicale è regolare oppure vige il lavoro a turni, si deve verificare se in quel settore vige un CCL aziendale, oppure un CCL associativo oppure un regolamento interno dell'azienda acquisitrice che tratta dei supplementi salariali. In tale ipotesi bisogna rispettare i supplementi salariali previsti nelle precitate norme indipendentemente se il supplemento è più basso o più alto dei supplementi previsti nel CCL PP.**
- 6) Esempi:
  - a) **CCL aziendale**: Per la RSI vige un CCL aziendale tra la SSR e il sindacato Svizzero dei mass-media il quale prevede per il lavoro domenicale e festivo un'indennità fissa di CHF 13 (cfr. Appendice 1 art. 1.11 CCL radiotelevisione SRG SSR). Trattandosi di un'azienda in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato, l'art. 24/4 CCL PP prevale sull'articolo 12/3 CCL PP e dunque per il lavoro domenicale **non** si deve pagare un supplemento del 50% (secondo art. 12/3 CCL PP) bensì il supplemento salariale previsto nel CCL aziendale SSR di CHF 13 (secondo art. 24/2 CCL PP).
  - b) **Regolamento interno**: Un'azienda acquisitrice (per un settore in cui non vige un CCL DFO) prevede per i propri dipendenti, nel proprio regolamento interno, un'indennità per lavoro a turni. In questi casi l'agenzia che presta dei lavoratori a questa azienda, dovrà

corrispondere ai lavoratori che svolgono lavoro a turni la stessa indennità prevista nel regolamento interno dell'azienda acquisitrice. L'agenzia dovrà dunque richiedere all'azienda acquisitrice copia del regolamento aziendale interno (oppure un estratto) al fine di pagare i supplementi salariale per il lavoro a turni. Se l'azienda acquisitrice non dovesse aver adottato un regolamento interno, allora si applicano i supplementi salariali previsti nel CCL PP (il quale non prevede un supplemento per il solo fatto di svolgere un lavoro a turni ma solo un supplemento salariale in caso di lavoro straordinario, notturno o domenicale).

- 7) E' importante sottolineare che nel caso di applicazione di un CCL aziendale/associativo e/o di un regolamento interno, i supplementi previsti non possono derogare le norme imperative previste nella legge del lavoro..
- 8) Nell'ambito dei controlli, al fine di permettere al controllore la corretta applicazione dell'art. 24/2 CCL PP, l'azienda controllata, che presta personale ad aziende che svolgono lavoro a turni e/o lavoro domenicale istituzionalizzato, dovrà consegnare all'organo di controllo copia (o un estratto) del CCL associativo/aziendale o regolamento interno applicabile nel settore di riferimento oppure, copia di una dichiarazione sottoscritta dall'azienda acquisitrice nella quale dichiara di non aver adottato un regolamento interno e/o non è firmataria di un CCL aziendale e/o che non è membro di un CCL associativo applicabile nel settore.
- 9) A scanso di equivoci, nei settori in cui si applica un CCL dichiarato di forza obbligatoria (CCL DFO) l'art. 24/2 CCL PP non è applicabile bensì si applicano le norme dei CCL DFO di settore per definire i supplementi salariali per il lavoro a turni, lavoro straordinario, lavoro notturno e domenicale
- 10) S'informa le agenzie che a partire dal 1 settembre 2018 il rispetto dell'art. 24/2 CCL verrà attentamente verificato in fase di controllo. Per contro, i membri della CPRT non hanno trovato un accordo per l'applicazione della presente circolare per il periodo antecedente e che tale aspetto deve ancora essere chiarito dalla Commissione Nazionale. Restano impregiudicati i diritti delle parti di adire le istanze competenti. .

La CPRT invita dunque tutte le agenzie a tenere in considerazione la presente circolare nell'ambito di una procedura di controllo ed ad avere a disposizione la documentazione richiesta.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Per la Commissione Paritetica Regionale del Canton Ticino (CPRT)  
per il settore del prestito di personale

avv. Sharon Salari Guggiari  
Presidente



Luca Bondini  
Segretario

